

Circol@re nr. 40 del 30 dicembre 2016

LEGGE DI BILANCIO 2017 e D.L. 193-2016 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

*Numerose sono le novità che interessano il panorama fiscale già **dal 3.12.2016**, data di entrata in vigore della Legge di conversione del c.d. Collegato fiscale e **dal 2017** relativamente alla Legge di Bilancio per l'anno 2017.*

PREMESSA

La manovra di bilancio per l'anno 2017 si divide in:

- "Collegato fiscale" (DL 193/2016);
- Legge di bilancio per il 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale e ormai definitiva.

Di seguito le principali novità contenute nei due riferimenti normativi

COLLEGATO FISCALE D.L. 193/2016

ADEMPIMENTO	CONTENUTO
NUOVO SPESOMETRO	Dall'1.1.2017 i contribuenti dovranno comunicare in via telematica i dati delle fatture di vendita e di acquisto registrate in contabilità. L'adempimento è simile all'attuale spesometro annuale ma la scadenza diventerà trimestrale. Per il solo anno 2017 è prevista una comunicazione semestrale: <ul style="list-style-type: none">• I semestre: 25 luglio 2017;• II semestre: 25 gennaio 2018;
	Dal 2018 e successivi anni le scadenze vengono così modificate: <ul style="list-style-type: none">• I trimestre 31 maggio;• II trimestre 16 settembre;• III trimestre 30 novembre;• IV trimestre 28/29 febbraio.
	SOGGETTI ESONERATI Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane.
	SANZIONI <ul style="list-style-type: none">• In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;• la sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza.

<p>LIQUIDAZIONI IVA TELEMATICHE</p>	<p>A partire dal 1.1.2017 i contribuenti soggetti ad IVA dovranno comunicare trimestralmente (anche i mensili) le risultanze delle loro liquidazioni (comprese quelle a credito). Le scadenze saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I trimestre 31 maggio; • II trimestre 16 settembre; • III trimestre 30 novembre; • IV trimestre 28/29 febbraio. <p>SOGGETTI ESONERATI</p> <p>Sono esonerati i contribuenti non soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (esempio: i medici che effettuano solo prestazioni esenti ex art 10, DPR 633/72).</p> <p>SANZIONI</p> <p>Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.</p>
<p>CREDITO D'IMPOSTA PARI AD EURO 100</p>	<p>Per i contribuenti con volume d'affari inferiore ad euro 50.000 nell'anno precedente, è concesso un credito d'imposta pari ad euro 100, al fine dell'adeguamento dei loro sistemi informatici per adempiere alle comunicazioni trimestrali appena illustrate.</p>
<p>COMUNICAZIONE TELEMATICA DI CORRISPETTIVI E FATTURE</p>	<p>I contribuenti che optano per la comunicazione telematica delle fatture emesse e ricevute e dei corrispettivi (a mezzo del registratore telematico) ai sensi delle disposizioni di cui al regime premiale ex DL 127/2015, oltre ad essere esonerati dalle comunicazioni trimestrali di cui sopra, beneficeranno della riduzione di due anni del periodo di accertamento.</p> <p>ATTENZIONE</p> <p>I contribuenti possono accedere a detto regime premiale eseguendo un'apposita opzione e acconsentendo di comunicare le proprie "risultanze contabili" in cambio di alcuni vantaggi fiscali consistenti in un minore periodo di controllo accertativo e negli esoneri di alcuni adempimenti. Tale comunicazione telematica è diversa da quella delle comunicazioni trimestrali di cui sopra.</p>
<p>DEPOSITI IVA</p>	<p>Viene differenziato il regime dell'IVA dovuta nel caso di estrazione di beni da un deposito fiscale, chiarendo che, ove il bene sia stato introdotto in deposito previa prestazione di garanzia, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, sempre dietro prestazione di garanzia. Sono apportate le conseguenti modifiche alla disciplina delle comunicazioni al gestore del deposito IVA. Si chiarisce che la violazione degli obblighi di legge sull'estrazione dei beni dal deposito è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale ovvero dell'abilitazione del gestore del deposito IVA.</p>
<p>STUDI DI SETTORE</p>	<p>Sono aboliti gli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con D.M., indici sintetici di affidabilità fiscale.</p>
<p>ROTTAMAZIONE RUOLI</p>	<p>NOVITÀ IMPORTANTE</p> <p>Tutte le cartelle esattoriali notificate ai contribuenti dal 2000 al 2016 potranno beneficiare della "rottamazione dei ruoli".</p> <p>IL VANTAGGIO</p> <p>Con la rottamazione il contribuente potrà versare le somme a debito senza versare sanzioni ed interessi esposti in cartella.</p> <p>COME E QUANDO CHIEDERE LA ROTTAMAZIONE</p> <p>I contribuenti devono chiedere la "rottamazione" presentando la modulistica apposita, Mod. D01, entro il 31.03.2017, Equitalia risponderà entro il 31.05.2017.</p> <p>COME SI PAGA</p> <p>Unica rata o dilazione massima di 5 rate sulle quali sono dovuti gli interessi di dilazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prime 3 rate sono pari al 70% delle somme dovute; • le restanti due pari al 30%;

	<ul style="list-style-type: none"> • per l'anno 2017, la scadenza delle 3 singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; • per l'anno 2018, è fissata nei mesi di aprile e settembre. 									
CEDOLARE SECCA	<p>La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuando i relativi versamenti; e: • dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. <p>Ad ogni buon conto il contribuente in questo caso verrà comunque sanzionato.</p>									
PROFESSIONISTI	<p>Le spese di viaggio e trasporto non sono tassate più come reddito di lavoro autonomo se acquistate direttamente dal committente.</p> <p>Inoltre divengono interamente deducibili le spese di vitto ed alloggio.</p>									
730	<p>Per disposizione normativa si consente ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, di completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività:</p> <p>a) comunicazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni;</p> <p>b) consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione;</p> <p>c) trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte.</p> <p>Tale facoltà è consentita a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle dichiarazioni.</p>									
VOLUNTARY DISCLOSURE BIS	<p>Riaprono i termini per il rimpatrio dei capitali detenuti all'estero e non dichiarati.</p>									
F24 PER PRIVATI	<p>Il Modello F24 senza presenza di compensazioni e con saldo di qualsiasi importo (anche superiore a 1.000 euro) può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ cartaceo; ⇒ oppure telematico. <p>L'obbligo telematico resta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Modello F24 con saldo 0 per effetto di compensazioni effettuate; ⇒ Modello F24 con saldo positivo e presenza di compensazioni. <p>Possono dal 3.12.2016 presentare in forma cartacea il mod. F24 non compensato con importo superiore ad euro 1.000 i contribuenti non titolari di P. IVA, cioè i privati.</p>									
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CORREGGERE ERRORI OD OMISSIONI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dichiarazione</th> <th>Prima del DL 193/2016</th> <th>NOVITÀ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a favore</td> <td>Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.</td> <td>Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere.</td> </tr> <tr> <td>Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a sfavore</td> <td>Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere.</td> <td>Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere</td> </tr> </tbody> </table>	Dichiarazione	Prima del DL 193/2016	NOVITÀ	Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a favore	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.	Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere.	Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a sfavore	Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere.	Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere
	Dichiarazione	Prima del DL 193/2016	NOVITÀ							
	Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a favore	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.	Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere.							
Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a sfavore	Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere.	Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere								

	Dichiarazione	NOVITÀ
CREDITO IN DICHIARAZIONE	<p>Dichiarazione (redditi, IRAP, 770) integrativa a favore</p>	<p>Se oggetto dell'integrazione dichiarativa sono "errori di competenza contabile" e l'integrativa a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ il credito che vi scaturisce potrà essere utilizzato per compensare debiti d'imposta maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. <p>Altra novità è:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.
	<p>Dichiarazione IVA integrativa a sfavore</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Il maggior credito risultante dalla dichiarazione IVA integrativa a favore può essere utilizzato in detrazione delle liquidazioni periodiche o della dichiarazione annuale, solo se la stessa integrativa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta successivo (in alternativa, alla detrazione dalle liquidazioni periodiche o dalla dichiarazione annuale, il credito può, comunque, essere utilizzato in compensazione per il versamento di altri tributi). ⇒ Se l'integrativa a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito che vi scaturisce potrà essere utilizzato per compensare debiti d'imposta maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; ⇒ Possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.

AMBITO	CONTENUTO
IMPRESA	<p style="text-align: center;">Super ammortamenti ed Iper ammortamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esteso il super ammortamento del 140% anche per il 2017; • introdotto l'iper ammortamento del 150% su beni ad alto contenuto tecnologico. <p>La norma in breve: Viene disposta la proroga per le misure di maggiorazione del 40% degli ammortamenti previste dalla Legge di Stabilità per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0). ATTENZIONE: sono esclusi gli acquisti di autovetture se non strumentali (autoscuole, autonoleggio, taxi).</p>
	<p style="text-align: center;">Contrasto all'evasione fiscale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa; • obbligo di pagamento tracciabile per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative ad appalti di opere o servizi resi ai condomini. <p>La norma in breve: È previsto il rafforzamento della tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa, allo scopo di contrastare l'evasione della predetta imposta. Si prevede l'introduzione di requisiti soggettivi ed oggettivi più stringenti per la gestione dei depositi fiscali, con particolare riferimento agli impianti commerciali gestiti in tale regime.</p>
	<p style="text-align: center;">IRI</p> <p>Confermata l'introduzione dell'Imposta sul reddito d'impresa – IRI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti interessati: gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; • è necessaria l'opzione; • aliquota: 24 % degli utili reinvestiti. <p>La norma in breve: Viene introdotta la nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, e ha durata di cinque periodi d'imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017).</p>
	<p style="text-align: center;">ACE</p> <p>È modificata la disciplina in materia ACE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduzione dell'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale; • estensione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. <p>La norma in breve: Viene modificata la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) per razionalizzarne l'ambito applicativo. Tra le modifiche apportate dalle norme in esame si segnala, al fine di tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse, la diminuzione dell'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo</p>

capitale proprio. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota viene stabilita nella misura del 2,7 per cento, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata al 2,3 per cento.

Si estende l'applicazione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

PRINCIPIO DI CASSA PER I SEMPLIFICATI

Ai fini della tassazione dei redditi delle cd. imprese minori assoggettate a contabilità semplificata è introdotto il principio di tassazione per cassa.

La norma in breve:

Si modifica la tassazione dei redditi delle cd. imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata, con sostituzione del vigente principio di competenza con il principio di cassa.

La norma interviene sulla tassazione dei redditi delle cd. imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata, sostituendo il vigente principio di competenza per il computo degli elementi che concorrono a formare l'imponibile con il principio di cassa.

RITRASFERIMENTI IMMOBILIARI

- Le agevolazioni sulle imposte indirette per i trasferimenti immobiliari a seguito di procedure giudiziarie sono prorogate al 30 giugno 2017;
- allungato da due a cinque anni del termine per il rtrasferimento degli immobili ceduti alle imprese con imposizione agevolata.

La norma in breve:

È previsto l'allungamento dei termini di legge per il rtrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizione indiretta agevolata.

Proroga al 31 dicembre 2017 l'operatività delle predette agevolazioni, anche con riferimento agli acquirenti non imprenditori in possesso dei requisiti di legge (acquisto "prima casa").

AGENTI DI COMMERCIO

Innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

La norma in breve:

La norma innalza di 1.549,37 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

In concreto, la disposizione vigente stabilisce che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro, soglia del 43% più alta di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Applicando la medesima percentuale di beneficio, con la modifica in esame, viene innalzato di 1.549,37 euro il limite di deducibilità dei costi di locazione e di noleggio per autovetture e autocaravan. Gli agenti o rappresentanti di commercio possono dunque dedurre dal proprio reddito tali costi fino a un limite massimo di 5.164,57 euro, rispetto alla soglia base di 3.615,20 euro.

NON RESIDENTI

Introduzione di un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero in favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

La norma in breve:

Si prevede una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia, introducendo una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme

	<p>finanziarie di favore con l'obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato.</p> <p style="text-align: center;">ASSEGNAZIONE AGEVOLATA ED ESTROMISSIONE</p> <p>Prorogati fino al 30.09.2017 i termini per assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale.</p> <p>La norma in breve: Prevista la riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini per l'assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e per l'estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale.</p> <p style="text-align: center;">SCONTRINI FISCALI E RICEVUTE</p> <p>Per incentivare l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento è previsto, previa richiesta al cliente, l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente stesso, ciò in funzione dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali a partire dal 2018; l'attuazione della lotteria è stata anticipata al 1° marzo 2017 in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.</p> <p>La norma in breve: Si prevede l'indicazione del codice fiscale del cliente su scontrini e fatture, a richiesta, finalizzata all'istituzione dal 2018 di una lotteria nazionale sui medesimi documenti.</p>
IVA	<p style="text-align: center;">IVA DI GRUPPO</p> <p>Si considererà come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.</p> <p>La norma in breve: Viene introdotta la disciplina del gruppo IVA, esercitando così la facoltà espressamente accordata agli Stati membri dell'Unione europea dalla Direttiva 2006/112/CE in materia di imposta sul valore aggiunto. Si consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Le nuove disposizioni sul gruppo IVA si applicano dal 1° gennaio 2018, con concreta operatività dei gruppi medesimi a partire dall'anno successivo.</p> <p style="text-align: center;">NOTE DI CREDITO</p> <p>L'emissione di nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, è possibile solo dopo che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.</p> <p>La norma in breve: Viene ripristinata la regola secondo cui l'emissione di una nota di credito IVA, nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, possono essere effettuati, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.</p>
AGRICOLTURA	<p style="text-align: center;">ESENZIONE AI FINI IRPEF</p> <p>Esenzione da Irpef dal 2017 al 2019 dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.</p> <p style="text-align: center;">PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA</p> <p>Rinnovata l'agevolazione relativa ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina.</p>

	<p style="text-align: center;">CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO</p> <p>È riconosciuto per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, il credito d'imposta (65%) già previsto che viene esteso alle strutture che svolgono attività agrituristica.</p>
PRIVATI	<p style="text-align: center;">RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI</p> <p>Viene prorogata la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche. Confermata l'aliquota dell'8% dell'imposta sostitutiva.</p> <p>La norma in breve: È prevista una proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento.</p>
	<p style="text-align: center;">CANONE RAI</p> <p>Riduzione a € 90 del canone RAI per abbonamento privato per il 2017.</p> <p>La norma in breve: Si tratta di un'ulteriore riduzione dell'importo del canone, già ridotto -sempre con intervento legislativo - da € 113,50 dovuti per il 2015 a € 100 dovuti per il 2016.</p>
	<p style="text-align: center;">ECO-BONUS</p> <p>È prorogata al 31 dicembre 2017 l'agevolazione dell'<i>ecobonus</i>, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.</p>
	<p style="text-align: center;">SISMA –BONUS E DETRAZIONI</p> <p>Viene prevista una detrazione del 50% per le spese per interventi antisismici, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità, che nelle altre zone.</p> <p>La norma in breve: Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. <i>ecobonus</i>).</p>
	<p style="text-align: center;">BONUS –MOBILI</p> <p>È prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili.</p> <p>La norma in breve: Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017 della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili. Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.</p>
<p style="text-align: center;">TRIBUTI LOCALI E TASI</p> <p>Confermato per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali ed è confermata, per il 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con apposita delibera del consiglio comunale.</p>	

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

